

**L.R. 1 febbraio 2017, n. 3.**

**Modifica alla *legge regionale 7 marzo 1995, n. 4* - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.**

**Art. 1** *Modifica all'articolo 16 comma 1.*

1. L'*articolo 16 comma 1 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4* (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) è sostituito dal seguente: "1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di dieci camere per venti posti letto, ubicate in uno stesso stabile".

**Art. 2** *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 3** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.